

PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N12



Comune di Pozzuoli



Comune di Bacoli



Comune di Monte di Procida



AMBITO N12
COMUNE CAPOFILA POZZUOLI

Regolamento sui Criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al Terzo Settore

[art. 10 c. 2, lett. e), punto 1), L.R. 11/07]

al *Proto-Adm* *da* *R* *Cey* *g*

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Competenze

Art. 3 - Soggetti dell'affidamento

Art. 4 Procedure per l'affidamento e criteri di scelta

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Art. 6 – Co-Progettazione

Art. 7 – Altre forme di gestione dei Servizi Sociali

Art. 8 – Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto

Art. 9 – Beni, servizi e forniture in affidamento diretto

Art. 10 – Vigenza

Art. 11 – Disposizioni finali



Articolo 1 – Oggetto del regolamento

I Comuni dell'Ambito Territoriale N12 provvedono alla gestione dei Servizi Sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- a) Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono generare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- b) Rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- c) Agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- d) Favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Salva l'ipotesi della forma di gestione dei Servizi Sociali in economia, si ricorre alla gestione dei Servizi Sociali mediante affidamento a soggetti terzi quando sussistono:

- Motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- Motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- Motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

Nella gestione dei Servizi Sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli che assicurano idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni e modalità tali da favorire e garantire:

- La pluralità di offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità, tutela della concorrenza e semplificazione amministrativa;
- L'espletamento dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. 11/2007 e dal Regolamento Regionale di attuazione in riferimento agli standard minimi strutturali, organizzativi e funzionali cui devono necessariamente riferirsi le strutture e i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio regionale;



- La razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza;
- La realizzazione degli interessi pubblici generali;
- La realizzazione di forme di co-programmazione e co-progettazione finalizzate alla definizione di interventi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- Adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nella modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente;

Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel:

- Codice del Terzo Settore – D.lgs. 3/07/2017, n. 117;
- Normativa regionale che disciplina il rapporto tra Enti pubblici e gli altri attori del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali in merito ai criteri e alle procedure di affidamento degli stessi;
- Codice degli Appalti- D.lgs. 36/2023.

In ossequio al disposto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, i Comuni dell'Ambito Territoriale N12, adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b del D.lgs. 36/2023.

Articolo 2 – Competenze

L'ufficio di Piano, mediante direttive ed indirizzi del Coordinamento Istituzionale, nel rispetto del Piano Sociale di Zona vigente e della normativa nazionale e regionale, è organo competente alla predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi sociali. Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano è tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario, statale e regionale.

L'affidamento della gestione dei servizi socioassistenziali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di efficacia, economicità, trasparenza, celerità, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Articolo 3 – Soggetti dell'affidamento.

- 1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ed in particolare, per quanto attiene la partecipazione ad appalti aventi per oggetto la gestione di servizi ed interventi sociali, così come previsto dalla L.R. 11/2007, i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.
- 2) L'ambito territoriale N12 nella selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di interventi e servizi sociali sostiene e valorizza il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo settore.
- 3) Ai fini dell'organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali si considerano soggetti del Terzo settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 4 – Procedure per l'affidamento e criteri di scelta

I Comuni dell'Ambito Territoriale N12, nell'esercizio delle proprie funzioni, per procedere all'affidamento dei Servizi Sociali potranno ricorrere, a seconda delle tipologie di servizi, con le modalità previste dal D. Lgs. n.36/2023, alle seguenti procedure;

- a. Procedure aperte in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta;
- b. Procedure ristrette alle quali ogni soggetto può richiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dalle stazioni appaltanti;
- c. Procedure negoziate in cui le stazioni appaltanti consultano i soggetti da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. è inoltre possibile ricorrere a:

1. Attività di co-progettazione, in cui i soggetti del Terzo Settore possono proporre soluzioni progettuali per particolari iniziative ritenute dall'Amministrazione di rilevante interesse pubblico;




2. Attività di coprogettazione a seguito di bando/avviso pubblico con individuazione del partner sulla base dei criteri selettivi fissati dal bando in modo da consentire la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti, nel rispetto del regolamento comunale.

I Comuni dell'Ambito Territoriale N12, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi ed in conformità al Codice Appalti, individuano nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità

Ai fini della selezione dei soggetti di cui al presente Regolamento ai quali affidare la gestione di Servizi Sociali, secondo quanto previsto dal Codice Appalti e dal Codice del Terzo Settore, si terrà conto dei seguenti indicatori di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di affidamento:

- a) Non sussistenza delle condizioni di non ammissibilità contemplate dal D. Lgs. n.36/2023;
- b) Iscrizione negli appositi registri di impresa;
- c) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- d) Finalità statutarie, oggetto sociale e attività prevalentemente svolte congruenti con le attività oggetto dell'affidamento;
- e) Solidità economica e finanziaria certificata da documenti contabili o da idonea garanzia bancaria ovvero da polizza assicurativa da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- f) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- g) Applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- h) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- i) Esperienza documentata, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;



- j) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;

Articolo 6 – Coprogettazione

I Comuni dell’Ambito Territoriale N12, al fine di qualificare il Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali del territorio possono indire avvisi pubblici per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività nell’area dei servizi alla persona e alla comunità. L’ambito territoriale garantisce, in ogni caso, i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

Tali attività di cui all’art. 55 del Codice del Terzo Settore permette di creare un “canale di amministrazione condivisa” alternativo a quello del profitto e del mercato, nell’ambito del quale le attività che si svolgono (co-programmazione, co-progettazione e partenariato) si “configurano come fasi di un procedimento complesso” espressione di un rapporto tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo Settore che non è semplicemente un rapporto sinallagmatico, fondato cioè “sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata”, bensì è quello che nella teoria dell’amministrazione condivisa è chiamata una “alleanza”, fondata “sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

Articolo 7 – Altre forme di gestione dei Servizi Sociali

I Comuni dell’Ambito Territoriale N12 individuano altre forme di gestione dei servizi e degli interventi sociali previsti nel Piano Sociale di Zona tra quelle previste e regolamentate dalla normativa nazionale vigente e specificamente;

- a. La concessione di servizi;
- b. L’accreditamento – sistema delle “tre A” ossia autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale – nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale di settore;
- c. Convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.




Le convenzioni di cui alla lettera c) possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge in conformità a quanto previsto dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

Relativamente alla forma di gestione di cui alla lettera b) è necessario precisare che l'autorizzazione si configura come un provvedimento ampliativo il cui rilascio ha natura vincolata, finalizzato a verificare la compatibilità dell'attività di assistenza sociale con l'interesse pubblico, e quindi, ad accertare che le strutture e i soggetti che erogano tali servizi rispettino requisiti organizzativi e strutturali prestabiliti. L'autorizzazione è un atto necessario per poter svolgere tali attività anche al di fuori del sistema integrato dei servizi sociali, il quale viene generalmente rilasciato dai comuni nel rispetto della normativa regionale. Una volta autorizzati, gli operatori possono liberamente erogare prestazioni sociali agli utenti, ma, ove intendano collaborare con l'amministrazione e inserirsi nel sistema integrato dei servizi sociali, devono ottenere l'accreditamento. Quest'ultimo si configura come un provvedimento abilitativo di secondo livello, volto ad accertare la sussistenza di requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, al sussistere dei quali l'operatore è ritenuto idoneo ad erogare prestazioni sociali per conto dell'amministrazione accreditante, sebbene non ancora a carico quest'ultima.

Come l'autorizzazione anche l'accreditamento è rilasciato, di norma, dal comune capofila sulla base di requisiti e procedimenti disciplinati dalla normativa regionale e comunale.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to start with 'R.A.', a signature that appears to start with 'A. P.', a single letter 'A', a signature that appears to start with 'Cey', and a final signature that appears to start with 'M'.

Segue la conclusione di accordi volti alla fissazione di tetti di spesa, tramite la determinazione delle quote di compartecipazione delle tariffe e delle rette a carico degli utenti o, ancora, tramite l'emissione di buoni o titoli d'acquisto (c.d. voucher). L'accordo, pur prevedendo obblighi in capo ad entrambe le parti, non è assimilabile ad un contratto sinallagmatico, ossia a prestazioni corrispettive, ma costituisce un atto negoziale volto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra ente pubblico ed operatori sociali che costituiscono il sistema integrato.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto

Il Coordinatore dell'UdP, in quanto responsabile degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'Ambito N12, o funzionario da egli nominato, è il responsabile dei procedimenti di gara ai sensi del vigente codice dei contratti. Egli potrà delegare compiti operativi ad un funzionario dell'Ufficio avente adeguata competenza. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti assegnati all'ufficio di Piano e, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione del Coordinatore. Il responsabile del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.


Articolo 9 – Beni, servizi e forniture in affidamento diretto

L'affidamento diretto di beni, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro avviene secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Articolo 10 – Vigenza

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale Ambito N12 ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web.

Articolo 11 – Disposizioni finali

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized signature starting with 'S', a signature starting with 'P', a signature starting with 'W', a signature starting with 'A', and a signature starting with 'C'.

Le novità legislative in materia comportano automaticamente l'adeguamento normativo del presente Regolamento. Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Presente Regolamento sarà trasmesso alla Regione Campania attraverso il sistema SIS.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di luglio, con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 4.1, presso la sede del Comune di Pozzuoli N12 in Via Tito Livio n. 4, è stato approvato il presente regolamento.

Il Presidente del Coordinamento istituzionale

 **COMUNE DI POZZUOLI**
Il Sindaco
Ing. Luigi Manzoni

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]